



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 122 del 10 febbraio 2016

Oggetto: Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Carpino (FG) per omessa adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) relativo al triennio 2014-2016 e per mancato aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) relativi al triennio 2015-2017.

Fascicolo UVMAC/S/4905/2015

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 febbraio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di Carpino, con il quale è stata riscontrata la riproduzione, nel PTPC relativo al triennio 2014-2016, dei contenuti presenti nell'analogo piano approvato da un'altra amministrazione comunale (Comune di Nova Siri) e considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del Regolamento equivale ad omessa adozione "l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata";

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di Carpino, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017;

Vista la nota del 19.10.2015 protocollo n. 135695, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del PTPC relativo al triennio 2014-2016 e dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale in carica, ossia al Sindaco pro-tempore [omissis], agli assessori [omissis], [omissis] e [omissis], al Segretario comunale pro-tempore [omissis], in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), quali soggetti obbligati alla predisposizione, adozione e/o approvazione del PTPC e PTII, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale è stata contestata la riproduzione in modo integrale, nel PTPC 2014-2016, dei contenuti dell'analogo documento adottato da un'altra amministrazione comunale e sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017;

Vista l'assenza di riscontro e controdeduzioni da parte dei destinatari del procedimento sanzionatorio in merito alle infrazioni contestate;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- Il Comune di Carpino è un ente circa 4.000 abitanti;
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'Autorità non ha ricevuto alcun riscontro da parte dei destinatari del procedimento, che non hanno pertanto ritenuto opportuno inviare all'Autorità note, documentazione o controdeduzioni in merito alle infrazioni contestate.
- con riferimento al PTPC relativo al triennio 2014-2016 si deve evidenziare che lo stesso, predisposto dal segretario comunale pro-tempore, dott.ssa [omissis] in qualità di RPC e dalla stessa sottoposto all'approvazione della giunta comunale, riproduce in modo integrale i contenuti dell'analogo piano adottato precedentemente da un'altra amministrazione, il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Comune di Nova Siri, situato in un contesto sociale, ambientale e territoriale completamente differente da quello del Comune di Carpino. Ne consegue che non risulta effettuata dal Comune una specifica analisi dei propri processi, finalizzata all'individuazione dei rischi legati alla propria realtà comunale.

Pertanto, è possibile rinvenire l'elemento colposo nel comportamento della dott.ssa [omissis], che non ha adottato la diligenza del buon padre di famiglia e consapevolmente ha riprodotto i contenuti del piano predisposto e approvato da un'altra amministrazione comunale, senza neppure fornire alcuna giustificazione all'Autorità in merito alle infrazioni contestate e notificate in data 19.10.2015 tramite posta elettronica certificata.

In relazione al sindaco e ai componenti della giunta comunale, è possibile escludere che i suddetti soggetti volessero, con consapevolezza e volontà, commettere le infrazioni di che trattasi ovvero che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione;

- con riferimento alla mancata predisposizione e adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2015-2017, si ritiene che la responsabilità soggettiva debba ricadere in ugual misura sia sulla persona del segretario comunale pro-tempore, in qualità di RPC, sia sul sindaco e gli altri componenti della giunta comunale. Il suddetto segretario avrebbe infatti dovuto predisporre l'aggiornamento dei due piani, sottoponendolo all'approvazione della giunta comunale. Tuttavia, anche i componenti della giunta comunale avrebbero dovuto essere a conoscenza degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenendo conto che la scadenza per l'aggiornamento dei piani è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- nel caso di specie, la riproduzione, nel PTPC 2014-2016, dei contenuti dell'analogo piano predisposto e adottato da un'altra amministrazione comunale e l'omessa adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTIT relativi al triennio 2015-2017 sono da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che hanno portato il Comune a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi;
- nel caso di specie, debba distintamente considerarsi la posizione del segretario comunale in qualità di RPC, a cui spetta la predisposizione del PTPC e del PTIT e quella del sindaco e degli altri componenti della giunta comunale, a cui spetta l'approvazione dei suddetti piani.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 2.000 (duemila/00) al segretario comunale, in qualità di RPC, il cui comportamento è connotato da caratteri di particolare rilevanza e gravità, in quanto ha predisposto il PTPC 2014-2016 riproducendo consapevolmente, in modo integrale, i contenuti dell'analogo piano predisposto e approvato da un'altra amministrazione comunale, anziché svolgere una specifica analisi dei processi del proprio comune, finalizzata all'individuazione dei rischi legati alla propria realtà comunale. Tale soggetto, inoltre, non ha avviato l'iter di approvazione dell'aggiornamento dei piani relativi al triennio 2015-2017, la cui scadenza è fissata al 31 gennaio 2015.

Si è ritenuto altresì di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale al sindaco e ai componenti della giunta comunale, atteso che, pur avendo gli stessi commesso un'infrazione, la gravità della stessa non appare tale da superare tale valore minimo, anche in virtù dell'assenza di elementi che attestino in particolare la conoscenza, da parte degli stessi, dell'avvenuta riproduzione in modo integrale, nel PTPC 2014-2016, da parte del RPC, dei contenuti dell'analogo piano predisposto da altra amministrazione comunale.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, assessori e segretario comunale in qualità di RPC), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare le sanzioni pecuniarie di seguito indicate con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 2.000 (duemila/00) alla signora [omissis], nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
 - o [omissis], nella qualità di sindaco pro – tempore;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- [omissis], [omissis] e [omissis], nella qualità di assessori.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 febbraio 2016

Il Segretario: Maria Esposito